



## Sentenza n. 54 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra

*decisione dell'11 gennaio 2022, deposito del 4 marzo 2022*

*comunicato stampa del 4 marzo 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze [n. 175](#), [n. 177](#), [n. 178](#), [n. 179](#), [n. 180](#), [n. 181](#), [n. 182](#), [n. 188](#), [n. 189](#) e [n. 190](#)  
del 2019*

#### **parole chiave:**

ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – MATERNITÀ E INFANZIA – STRANIERO –  
RAGIONEVOLEZZA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 1, comma 125, della [legge n. 190 del 2014](#)
- art. 74 del [decreto legislativo n. 151 del 2001](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 31 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della [CDFUE](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento

La Corte di cassazione, con diverse ordinanze, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina **il riconoscimento dell'assegno di natalità alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, e 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui subordina per i soli cittadini di Paesi terzi l'erogazione **dell'assegno di maternità al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**. Per entrambe le disposizioni censurate viene denunciato il contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost. e 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE.

Al fine di comprendere le questioni poste all'esame della Corte, è opportuno chiarire – come fa lo stesso giudice delle leggi – che l'assegno di natalità, introdotto allo scopo di «incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno» e riconosciuto per i figli nati o adottati, si presenta come una prestazione ispirata a un principio universalistico e corrispondente ad un ammontare graduato in proporzione al reddito della famiglia, accresciuto per ogni figlio successivo al primo.

L'assegno di maternità, dal suo canto, spetta alle donne che non godono dell'indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti, autonome e per le imprenditrici agricole e tale prestazione, legata al reddito del nucleo familiare di appartenenza della donna, è concessa dai Comuni e corrisposta dall'INPS.

Preliminarmente la Corte ricorda, per un verso, che con l'[ordinanza n. 182 del 2020](#) ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea circa la riconducibilità dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla tutela sancita dall'art. 34 CDFUE e al connesso principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale; per l'altro, che, dopo la risposta positiva dei giudici di Lussemburgo, la normativa censurata ha subito un profondo mutamento, il quale, tuttavia, vertendo i giudizi *a quibus* su fattispecie che si sono perfezionate nella vigenza della disciplina anteriore, non impone la restituzione degli atti al rimettente.

Respinte, sempre in via preliminare, tutte le eccezioni di inammissibilità, la Corte passa all'esame nel merito delle questioni.

**Le questioni sono dichiarate fondate in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 34 CDFUE.**

Le argomentazioni del giudice costituzionale non potevano che muovere da quanto statuito dalla Corte di giustizia, la quale con la sentenza del 2 settembre 2021 ha accertato che non è compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parità di trattamento enunciato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l'assegno di natalità e l'assegno di maternità ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con riguardo alla fruizione delle prestazioni citate, il diritto dell'Unione europea impone di riconoscere la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa, a norma del diritto dell'Unione o nazionale e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto dell'Unione europea.

**Il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, definito nei contenuti essenziali dalla direttiva 2011/98/UE**, da un lato, è espressione concreta del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'art. 34, paragrafi 1 e 2 della Carta; dall'altro, **«si ricorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalorata e illumina il contenuto assiologico**, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi.

Ciò chiarito, la Corte, sul presupposto che **la tutela dei valori primari della maternità e dell'infanzia**, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), **non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli**, afferma che la discrezionalità che pure deve essere riconosciuta al legislatore, **nell'individuazione dei beneficiari delle prestazioni sociali, deve svolgersi nel rispetto del canone della ragionevolezza**; dal che l'introduzione di requisiti selettivi è ammessa nella misura in cui essi obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente.

Giustificazione, quest'ultima, che deve essere «indagata alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la *ratio*».

A tal fine, il giudice delle leggi rileva che, tanto l'assegno di natalità, quanto l'assegno di maternità, rispondendo alla peculiare situazione di bisogno connessa alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva, «si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» e assolvono, del pari e in armonia con il disegno costituzionale, ad una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca a quella della madre.

Alla luce di tali finalità, la Corte rileva che **il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare**, poiché ha condizionato il riconoscimento dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, e, pertanto, anche al possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo; requisiti questi ultimi cui è subordinato il rilascio del suddetto permesso di soggiorno.

Le disposizioni censurate, **nell'introdurre presupposti reddituali stringenti** per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, **istituiscono, quindi, per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso**, «che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantano un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione».

Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pregiudicando, così, proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte **dichiara l'incostituzionalità delle disposizioni censurate** (assorbendo le ulteriori censure formulate in riferimento agli altri parametri evocati) **e, in via consequenziale, anche delle norme che hanno prorogato l'assegno di natalità**, condizionandone l'erogazione all'illegittimo requisito della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Da ultimo, il giudice delle leggi **respinge la richiesta formulata dalla difesa statale di limitare solo pro futuro gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità costituzionale**, poiché l'interveniente, per un verso, ha allegato in modo generico il pregiudizio agli equilibri di bilancio e, per l'altro, non ha contestato gli argomenti delle parti private in merito alla limitata incidenza della pronuncia di accoglimento.

*Leonardo Pace*